


CANTONE DEI GRIGIONI



COMUNE DI GRONO

Regolamento agricolo

REGOLAMENTO AGRICOLO

COMUNE DI GRONO

(dell' 8 ottobre 1998)

I. NORME GENERALI

- Art. 1
Oggetto
- Il presente regolamento agricolo ha per oggetto il disciplinamento delle attività agricole sul territorio comunale.
Esso si estende ai prati, campi, vigne, pascoli e selve comunali e privati e regola la coltivazione, il raccolto e la pascolazione.
- Art. 2
Competenze
- L'applicazione del presente regolamento é di competenza del Municipio, tramite il capodicastero designato.

II. AGRICOLTURA

- Art. 3
Coltivazione
- Su tutto il territorio del Comune é permessa la coltivazione di cereali, ortaggi, frutta, ecc.
Fanno eccezione le colture per le quali esiste un divieto federale di coltivazione.
La coltura della vite é inoltre regolata dalle disposizioni del catasto viticolo federale e dalla legge edilizia comunale.
- Art. 4
Macchinari
- L'esercizio dell'agricoltura, specie con macchinari, é sottoposto al regolamento di bassa polizia ed alla legge federale e cantonale sulla circolazione.
Trattori e macchine agricole in genere sono tenuti, su tutto il territorio comunale, ad uniformarsi alle prescrizioni legali sulla circolazione.
Rumori eccessivi, transito senza luci di notte, posteggi abusivi, sono soggetti a multe disciplinari emesse dal Municipio.
L'uso di macchine particolarmente rumorose, quali decespugliatori, atomizzatori, motoseghe, ecc., all'interno dell'abitato é consentito unicamente tra le 07.00 e le 21.00 nei giorni feriali.

- Art. 5
Strade agricole
- Il transito motorizzato sulle strade agricole, sulle quali vige il divieto di circolazione, è permesso unicamente ai veicoli agricoli ed ai proprietari o affittuari dei fondi confinanti.
Chi nell'uso delle strade agricole provoca un danno è ritenuto responsabile e dovrà risarcire i danni stessi.
Il transito sulle strade agricole con equini da sella o da carro non deve provocare rischi o danni a persone o cose.
- Art. 6
Mulattiere e sentieri
- Sulle mulattiere ed i sentieri comunali vige il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore.
- Art. 7
Categorie del bestiame
- Il bestiame considerato nel presente regolamento è specificato nelle seguenti categorie:
- A: **Bovini** B: **Equini** C: **Caprini** D: **Ovini** E: **Suini**
- Art. 8
Custodia del bestiame durante il trasporto
- Il bestiame, durante il transito su strade e sentieri, deve essere accompagnato e custodito da sufficiente personale.
Il transito su strade può avvenire unicamente dall'alba al tramonto, escluse dunque le ore notturne.
- Art. 9
Cani
- I cani vanno tenuti al guinzaglio su tutto il territorio comunale. Fanno eccezione:
- I cani da caccia, durante l'esercizio della stessa;
 - I cani pastore in presenza di greggi.
- Anche in questi casi i cani dovranno essere costantemente sorvegliati dal proprietario o dal conduttore e richiamati se necessario.
- Art. 10
Rispetto delle colture
- È assolutamente proibito l'accesso a prati e campi coltivati. Tale divieto è esteso ai pedoni, a tutti gli animali ed a macchine di ogni tipo. L'attraversamento di proprietà private coltivate, con mezzi agricoli o forestali, è permesso previo accordo con il proprietario, se il fondo da raggiungere non è direttamente accessibile con una strada.
In caso di danni il proprietario del terreno potrà chiedere un equo risarcimento.

- Art. 11
Pascolazione
- In zona “agricola” e sulle superficie coltivate la pascolazione é permessa a condizione che il bestiame sia costantemente custodito e non abbia ad invadere la proprietà altrui.
A tale scopo é consentita la posa di cinte provvisorie per un periodo massimo di 60 giorni. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Municipio.
Il rispetto di tale norma spetta unicamente al proprietario o al tenitore del bestiame che risponderà direttamente per eventuali danni.
Chi, intenzionalmente o per negligenza provoca la fuga del bestiame al pascolo, manomettendo le cinte di custodia, può essere chiamato a rispondere dei danni causati.
In zona “altro territorio”, escluse le superficie coltivate, compresi pascoli e selve, al piano come in montagna, la pascolazione libera é permessa per bovini, caprini e ovini, dal 31 ottobre al 31 marzo.
La pascolazione custodita è permessa durante tutto l’anno.
All’interno della zona abitata, il bestiame al pascolo non deve provocare disturbo alla quiete pubblica.
- Art. 12
Cinte e recinzioni
- La costruzione di cinte o recinzioni é regolata dalle direttive comunali del 3 febbraio 1994.
- Art. 13
Concimazioni
- La concimazione dei fondi coltivati é possibile in ogni tempo, fermo restando le disposizioni cantonali e federali in materia. Nella zona abitata questo non dovrà provocare disturbi alla popolazione (emanazione di cattivi odori, ecc.).
In caso di abusi il Municipio potrà intervenire con limitazioni appropriate.
- Art. 14
Controllo mandrie e stalle
- Il Municipio deve potere controllare l’esattezza delle notifiche e perciò ha il diritto di chiedere ed ottenere tutte le informazioni che ritiene necessarie, come pure di visitare in ogni tempo le mandrie e le stalle.
- Art. 15
Trattamenti obbligatori per ovini
- L’organizzazione dei bagni obbligatori per gli ovini spetta al Municipio in collaborazione con il veterinario competente. Le relative spese sono a carico del Comune (art. 3.6.3 delle prescrizioni cantonali per l’alpeggio).

III. ALPICOLTURA

Art. 16
Alpi La gestione degli alpi comunali é regolata dalla Legge cantonale e dal contratto d'affitto stipulato con l'alpigiano.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Multe Il Municipio é autorizzato ad intimare le multe ai trasgressori del presente regolamento.
Resta sempre riservato il risarcimento danni da parte di terzi.

Art. 18
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale ed abroga ogni disposizione in contrasto con esso.

Approvato dall'Assemblea comunale con decisione dell'8 ottobre 1998.

per IL COMUNE DI GRONO

Il Sindaco:

Il Segretario:

C. Bernasconi

D. Pesenti